



COMUNE DI ALBI **(Prov. di Catanzaro)**

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA VERIFICA SUL POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 AI FINI DELL'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il D.L. 127/2021 riguardante l'impiego della certificazione verde (Green Pass) per accedere ai luoghi di lavoro "Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. Peraltro, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione."

VISTO il DPCM con il quale sono state adottate le linee guida per l'applicazione di tale disciplina e dato atto che: "Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile";

RITENUTO di adottare le disposizioni di dettaglio per la verifica del suddetto obbligo;

RITENUTA la propria competenza ad emanare tali direttive ai sensi del punto 1.2 del DPCM:

DISPONE

1. L'accesso alla sede comunale ed a tutti i luoghi di lavoro collegati, è consentito solo a coloro che siano in possesso della certificazione verde Covid 19;

Tale obbligo si estende:

- Ai dipendenti del Comune a tempo determinato ed indeterminato, a tempo pieno e part-time;
- Ai soggetti utilizzati dal Comune a vario titolo LSU/LPU – collaboratori, ecc.;
- Amministratori Comunali – Componenti della Giunta e del Consiglio Comunale;
- Titolari e dipendenti delle imprese che gestiscono servizi o appalti per conto dell'Ente;

Sono esclusi dall'obbligo solo gli utenti dei servizi comunali (coloro che si recano presso il Comune per richiedere un servizio, (ad es. certificato anagrafe, volture idriche, ecc.);

Saranno invece, tenuti ad esibire la certificazione i visitatori che accedono per altri motivi (per partecipare ad una riunione o incontro, per parlare con gli amministratori, ecc.).

2. Considerata la necessità che la verifica sia effettuata giornalmente e ritenuto necessario delegare per il controllo un soggetto all'uopo nominato, individuato nel dipendente Nania Gregorio per l'accesso alla sede comunale ed a tutti i luoghi di lavoro collegati.

3. Il DPCM impedisce di procedere mediante registrazione del possesso del certificato e della relativa scadenza, né la conservazione della loro copia, salvo quelli strettamente necessari

all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.;

Pertanto, sarà necessario ogni giorno verificare il possesso del Green Pass mediante esibizione.

Si precisa che, anche nel caso in cui il dipendente sia in possesso di Green Pass, ma non sia in grado di esibirlo, saranno soggetti alle sanzioni.

4. Il soggetto delegato al controllo ogni giorno verificherà chi sono gli assenti; nel caso in cui l'assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederà a comunicare all'interessato l'assenza ingiustificata.

Nel caso in cui, invece, l'accertamento sia effettuato al momento dell'ingresso al luogo di lavoro o successivamente, il dipendente verrà allontanato dalla sede di servizio e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde. Il preposto al controllo comunica con immediatezza all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 9 quinquies comma 8 del D.L. 52/2021.

5. Il controllo sul possesso della certificazione verde Covid 19 è effettuato con le modalità indicate dal DPCM 17 Giugno 2021, modificato dal DPCM 10 Settembre 2021 (esibizione della certificazione cartacea o digitale con lettura del codice a barre dimensionale mediante App specifica).

Alla fine di ogni giornata sarà annotato su un apposito registro il numero dei controlli effettuati. Si specifica che, qualora il controllo non venga esteso a tutto il personale dipendente, si dovrà adottare un criterio di rotazione facendo sì che ciascun dipendente almeno una volta a settimana risulti essere stato controllato.

6. Nel caso in cui un lavoratore non si presenti al lavoro perché non in possesso del Green Pass o venga allontanato al momento dell'accesso al luogo di lavoro, verrà considerato assente ingiustificato con la conseguenza della mancata retribuzione anche ai fini previdenziali; ciascun giorno di mancato servizio, fino all'esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

Nel caso in cui, invece, si acceda sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione, i soggetti delegati debbono intimare al lavoratore di lasciare immediatamente il posto di lavoro riferendo al sottoscritto per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 comma 1 del D.L. 19/2020 nonché per l'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto).

7. Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore sprovvisto di green pass permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).

8. Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del green pass da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando che dell'allontanamento immediato dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

9. Le presenti disposizioni non si applicano a coloro che sono in possesso di certificato medico di esenzione della campagna vaccinale. In attesa che il Ministero predisponga l'apposito QR CODE, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Dalla Residenza Comunale, 13 ottobre 2021



Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elvira Tocci